

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

**C.I. 15583-LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA
NELLE ISOLE DI MURANO, BURANO, MAZZORBO, TORCELLO,
SANT'ERASMO, PELLESTRINA – CUP: F44H22000780001 / CIG:**

10

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ – C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante

15

dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE
LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

20

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:**
che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),
_____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
imprese con mandato di rappresentanza in data ____ n. ____ di
Repertorio ____ e n. ____ di Raccolta del dott. ____, Notaio in ____,
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ____, registrato a ____
il ____ al n. ____ Serie ____;], che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

30 b) **arch. Alberto Chinellato** che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore
Viabilità Venezia CSI e Mobilità Acquea, dell'Area Lavori Pubblici,
Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di
35 Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

40 - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/03/2026, è
stato approvato il Piano di revisione denominato "Studio per la
segnaletica direzionale e sedi di interesse pubblico e
turistico/informativo nei territori delle isole di Murano, Burano, Torcello,
Sant'Erasmo e Pellestrina, dell'intervento C.I. 15583 denominato
45 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA NELLE ISOLE DI
MURANO, BURANO, MAZZORBO, TORCELLO, SANT'ERASMO E
PELLESTRINA;

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del
_____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi
50 all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
_____, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio
di aggiudicazione—_____ ed € _____ quali

oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore
55 economico con affidamento diretto da stipulare a misura, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

-che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.
____ in data ____ del Dirigente del Settore Viabilità Venezia CSI e
Mobilità Acquea, i lavori sono stati aggiudicati, mediante affidamento
60 diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e
s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di €=
(o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari
al%, sul prezzo a base di offerta;

- con Determinazione Dirigenziale n. del i lavori sono
65 stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un importo pari a
€.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €
.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, a €.....=
(diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la manodopera non
soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.)
70 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari
al%, sul prezzo a base di negoziazione;

- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata
75 da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i
contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG____ del____.

80

85

Articolo 1. Oggetto del contratto

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

90

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

95

100

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la

combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
105 rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
110 costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
115 le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di
120 gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano
125 applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro
130 _____/_____) di cui:

a) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) per lavori veri e propri a misura;

b) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

135 c) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali costi della manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
140 36/2023 s.m.i., per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025),

145 costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ammonta ad €(diconsi euro.....) per la categoria,
150 ad €(diconsi euro.....) per la categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione

del cantiere.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel
155 quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del
Settore_____

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
160 quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
165 conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
....., come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità
o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
170 notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
175 contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che
qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
140 (centoquaranta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale definitivo di consegna dei lavori.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].*

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € _____=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

210 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
215 lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
220 ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57, venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota
225 pari ad almeno il 30% **(o la maggior quota stabilita nel bando di gara)** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di
230 accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

7. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a*

15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà

applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis

235 comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento

riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione

del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,

l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12

mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure

240 di affidamento.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori

nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e

disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.

245 36/2023 s.m.i., tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o

la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di

procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti

dall'articolo 120 del Codice dei contratti.

250 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far

cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può

diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie

255 disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario

alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere

riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere

l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

285 f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del

290 certificato di regolare esecuzione;

i) ulteriori eventuali elementi;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

295 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
300 l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
305 personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
310 componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
315 ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16
giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale
320 d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato
325 Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
330 relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui

all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

335

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

340

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

345

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

350

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

355

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice
dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14,
comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a
trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i
conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in
sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,

410 salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

415 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o

420 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
425 presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
430 fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,

dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco
4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 –

435 Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve
essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il
concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura
elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
440 l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
445 della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente
"PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del
450 Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti
finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici
coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire
alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le
fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori
455 dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP
dell'appalto. L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del
pagamento del SAL finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni

sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei
460 pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'appaltatore e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei
465 pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
470 moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
475 di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

480 1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec o vero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista

dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte

535 dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

540 **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

**Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
545 lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
550 lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
555 maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
585 punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
590 sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
595 risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27
600 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]**
605

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

Legalità

1. *Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.*

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o

del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme
provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia
640 all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalì della
sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite
dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante
l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni
645 eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la
responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al
650 fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
655 incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime
di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento,
e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
660 saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie
ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
665 giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

9. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in

cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

11. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

12. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

13. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
700 siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici
705 amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

14. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,
710 di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
715 353 c.p. e 353-bis c.p.

15. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del
720 certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

16. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che
725 possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

17. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,

commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
755 d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla
760 sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a presentare, prima del pagamento dei SAL, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In
765 attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 12*bis*, comma 8, del presente contratto.

770 6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le
775 modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata

dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15

780 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

8. Nel caso in cui le prestazioni ineriscano attività soggetto all'obbligo di iscrizione alla *white list*, il subappaltatore si obbliga a comunicare

785 tempestivamente alla stazione appaltante la perdita dell'iscrizione alla *white list* e anagrafe antimafia. La stazione appaltante svolge controlli periodici finalizzati ad accertare la persistenza dell'iscrizione, nei casi in cui l'autorizzazione del subappalto sia avvenuta proprio in forza di tale presupposto.

790 9. Il subappaltatore, in applicazione di quanto prescritto dalla misura C_66 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, è obbligato a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'appaltatore, la perdita della qualificazione posseduta per l'esecuzione del subappalto.

795 10. Fermi restando i limiti e i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di distacco di cui al d.lgs. n. 273 del 2003 s.m.i., l'utilizzo di personale distaccato per l'esecuzione del contratto deve essere previamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore indica, altresì, l'impresa distaccante, oltre a rendere le dichiarazioni in merito alla
800 sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco (es. contratto di rete) e all'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. L'autorizzazione al distacco della manodopera è subordinata preventivamente all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al

d.lgs. n. 159 del 2011 s.m.i. a carico della società distaccante, ove ne
805 ricorrano i presupposti di legge. Il Committente, entro il termine di 20
giorni dall'acquisizione di tutta la documentazione necessaria, può negare
l'autorizzazione. L'impresa subappaltatrice che utilizza personale in
distacco rende, altresì, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto, anche a prescindere
810 dal supporto dell'impresa distaccante.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data
815 _____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di
_____, per l'importo di € _____ = (diconsi Euro
_____/___), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del
presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
820 abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023 s.m.i., all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

825 4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,

l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia
830 per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
835 cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data
_____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza,
a seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società
_____ agenzia di _____ per un massimale di € _____ =
840 (diconsi Euro _____/_____).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
durata, con polizza numero _____ in data _____ e avente
decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a seguito
845 dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____ agenzia
di _____ per un massimale di € _____ = (diconsi Euro
_____/_____).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
850 efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
855 l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

860 2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
865 dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire
causa di risoluzione del contratto.

870 4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per
iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà
alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

875 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla

880 conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati perso-

885 nali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

905 - la determinazione dirigenziale n. del

- [Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio

910 Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].

- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

915 - l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;

- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli ambiti territoriali di competenza;

920 - gli elaborati tecnici e grafici progettuali;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;

- il cronoprogramma;

- le polizze di garanzia.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento

925 **fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

930 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

935 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

940 Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

(firmato digitalmente)

945 Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

_____, quale legale rappresentante della società _____,

950 dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

(firmato digitalmente)

955 *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione*

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.